



**COMUNE DI MARANO LAGUNARE**  
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER  
VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI  
REGOLAMENTI COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2006  
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 28/11/2012**

## INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Articolo 2.	Applicazione delle disposizioni generali	pag.	3
Articolo 3.	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	3
Articolo 4.	Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità	pag.	4
Articolo 5.	Concorso e solidarietà	pag.	4
Articolo 6.	Non trasmissibilità dell'obbligazione	pag.	4
Articolo 7.	Autorità competente	pag.	4
Articolo 8.	Agenti accertatori	pag.	5
Articolo 9.	Atti di accertamento	pag.	5
Articolo 10.	Accertamento delle violazioni	pag.	5
Articolo 11.	Pagamento in misura ridotta	pag.	6
Articolo 12.	Introito dei proventi	pag.	6
Articolo 13.	Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie	pag.	6
Articolo 14.	Rapporto all'autorità competente	pag.	7
Articolo 15.	Opposizione ai verbali di accertamento	pag.	7
Articolo 16.	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag.	7
Articolo 17.	Ordinanza ingiunzione	pag.	7
Articolo 18.	Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione	pag.	8
Articolo 19.	Riscossione coatta	pag.	9
Articolo 20.	Aggiornamento degli importi delle sanzioni	pag.	9
Articolo 21.	Entrata in vigore	pag.	9
Articolo 22.	Norme transitorie e finali	pag.	9

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7, 7 *bis* del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, dagli artt. 8 e 13 della L.R. n. 1/2006 nonché dagli artt. 7 della L.R. n. 4/2003 disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

## **Art. 2**

### **Applicazione delle disposizioni generali**

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. All'accertamento e contestazione delle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, le disposizioni della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1, integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

## **Art. 3**

### **Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 (venticinque/00) e non superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dalle ordinanze e dai regolamenti attualmente vigenti, le violazioni alle norme degli stessi sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

#### **Art. 4**

##### **Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità**

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

#### **Art. 5**

##### **Concorso e solidarietà**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

#### **Art. 6**

##### **Non trasmissibilità dell'obbligazione**

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

#### **Art. 7**

##### **Autorità competente**

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18 commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della Legge n. 689/81,

concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il Segretario Comunale o Direttore Generale, se istituito.

### **Art. 8** **Agenti accertatori**

1. All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:
  - in via principale il personale della Polizia Municipale;
  - coloro che, specificamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
  - gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge n. 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

### **Art. 9** **Atti di accertamento**

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689/81.

### **Art. 10** **Accertamento delle violazioni**

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento, redatto in triplice copia.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
  - l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
  - l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
  - le generalità e la qualifica del verbalizzante e l'ufficio di appartenenza;
  - le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
  - la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
  - l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo degli strumenti e mezzi impiegati dal trasgressore nonché la generalità delle persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
  - l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
  - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
  - l'individuazione dell'Ente o dell'organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo art. 15;
  - la sottoscrizione del verbalizzante.
3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81.
4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili,

con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso.

### **Art. 11**

#### **Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 15, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

### **Art. 12**

#### **Introito proventi**

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Marano Lagunare.

### **[Art. 13**

#### **Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie**

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
  - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - obbligo di rimozione di opere abusive;
  - obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
  - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - obbligo di rimozione di opere abusive;
  - obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.]

### Art. 13

#### Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
  - a. **confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nonché delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento;**
  - b. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - c. obbligo di rimozione di opere abusive;
  - d. obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. **Nell'ipotesi di esecuzione di obblighi, l'agente accertatore intima al trasgressore la loro esecuzione, assegnando un congruo termine per provvedervi in relazione al contenuto dell'obbligo medesimo. E' sempre consentito il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi e nei limiti di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.**
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

### Art. 14

#### Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all'autorità competente di cui all'art. 7 del presente regolamento.

### Art. 15

#### Deduzioni difensive

1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati – che non si avvalgono del pagamento in misura ridotta - in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dall'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa. Le memorie difensive devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. Gli scritti difensivi, la richiesta di audizioni ed i documenti di cui al comma precedente devono essere presentati all'ufficio del Segretario Comunale o Direttore Generale, se istituito, ovvero inviati al medesimo ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso fa fede il giorno di spedizione della raccomandata.

## **Art. 16**

### **Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di presentazione di deduzioni difensive, il pagamento rateale della sanzione.
2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di scritti a propria difesa, possono, comunque, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, inoltrare all'autorità competente ad irrogare la sanzione istanza di rateizzazione della sanzione indicata nel verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso, la valutazione delle condizioni economiche sarà effettuato dal servizio sociale del Comune di Marano Lagunare.
3. Il soggetto competente a decidere può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).
4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata alla medesima autorità improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

## **Art. 17**

### **Ordinanza ingiunzione**

1. L'autorità cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati - ove questi ne abbiano fatto richiesta - ed esaminati gli scritti difensivi, i documenti prodotti nonché il rapporto trasmesso ed acquisiti altresì eventuali ed ulteriori elementi di giudizio, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata, l'ammontare dovuto per ogni singola violazione ed irroga la relativa sanzione, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati ed all'organo che ha redatto il rapporto.
2. Il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è di cinque anni, così come previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione - desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato - dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
4. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quanto non ne sia obbligatoria la confisca.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale possono venire applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato



la sanzione.

### **Art. 18**

#### **Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione**

1. Gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'autorità competente.
2. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Palmanova entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.L.vo 30/12/1999, n. 507 e successive modifiche.
3. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  - di igiene degli alimenti e delle bevande;
  - tributaria.
4. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quanto è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dalla L. n. 689/1981 ed in particolare per quelle previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

### **Art. 19**

#### **Riscossione coatta**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 16, il ritardo si calcola a partire dalla scadenza della prima rata non pagata.

### **Art. 20**

#### **Aggiornamento degli importi delle sanzioni**

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

### **Art. 21**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decorso dei quindici giorni previsti per la pubblicazione.
2. L'ufficio segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

**Art. 22**

**Norme transitorie e finali**

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.